



CAMPANIA SACRA

Rivista di Storia Sociale e Religiosa del Mezzogiorno

56 (2/2025) - ISSN 0392-1352

Verbum Ferens

CAMPANIA SACRA

Rivista di Storia Sociale e Religiosa del Mezzogiorno

Pubblicazione semestrale della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale
Sezione San Tommaso d'Aquino

Direzione

Francesca Galgano

Consilium amicorum

Francesco Paolo Casavola, Francesco Amarelli, Francesco Asti

Comitato scientifico

Isabella Aurora, Gisella Bassanelli Sommariva, Angelo Bianchi, Paola Biavaschi, Jean-Paul Boyer, Elvira Chiosi, Gemma Colesanti, Maria D'Arienzo, Roberto Delle Donne, Maurizio d'Orta, Zina Essid, Francesco Fasolino, Federico Fernández de Buján, Massimiliano Ferrario, Elisabetta Fiocchi Malaspini, Vittoria Fiorelli, Massimo Carlo Giannini, Ilenia Gradante, Johannes Grohe, Gloria Guida, Tuomas Heikkilä, Giancarlo Lacerenza, Mario Lamagna, Antonio Loffredo, Lauretta Maganzani, Simona Negruzzo, Giuseppina M. Oliviero Niglio, Robert Ombres, Bruno Pellegrino, Valentina Russo, Federico Santangelo, Simone Schiavone, Andrea Spiriti, Simona Tarozzi, Elena Tassi, Isabella Valente, Rossana Valenti, Eugenio Zito

Comitato di redazione

Michele Curto, Roberto Della Rocca, Andrea Di Genua, Luigi Longobardo, Chiara Sanmori

Comitato editoriale

Pierluigi Romanello, Maria Sarah Papillo, Sara Lucrezi,
Ettore Simeone, Angelo Davide Cairo, Aldo Livorno

Redazione

Viale Colli Aminei, 2 - 80131 Napoli
redazione@campaniasacra.it

Editore

VERBUM FERENS Srl
Largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli

Abbonamenti

Italia € 50,00
Europa € 60,00
Altri paesi € 70,00
Sostenitore € 90,00

Conto corrente intestato a:

PFTIM - Sezione S. Tommaso IBAN: IT44 D030 6909 6061 0000 0015 382

Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 3804 del 27-10-1988

Quando non su invito, i contributi pubblicati sono sottoposti
al processo di doppio referaggio cieco.

FRA TOLLERANZA E TRADIZIONE: LA 'DIVINA RELIGIONE' DI GAETANO FILANGIERI

GERARDO RUGGIERO

RIASSUNTO - Il ritrovamento di un documento nell'Archivio della Diocesi di Napoli getta nuova luce sulla biografia di Gaetano Filangieri, che la famiglia aveva anche destinato alla vita religiosa. In questo saggio l'autore mette in evidenza la cultura e la sensibilità religiosa nella formazione del giovane filosofo napoletano, e in particolare nella *Scienza della Legislazione*, il suo capolavoro, che le autorità ecclesiastiche inserirono nell'*Indice dei Libri Proibiti*.

PAROLE CHIAVE - Filangieri, Illuminismo, religiosità, censura, ordinazione.

ABSTRACT - *Between tolerance and tradition: the "divine religion" of Gaetano Filangieri.* The discovery of a document in the Archives of the Neapolitan Diocese casts new light on the biography of Gaetano Filangieri, whom the family had also intended to religious life. In this essay the author points out the culture and the religious sensitivities in the education of the young Neapolitan philosopher, and in particular in *The Science of Legislation*, his masterpiece, that the ecclesiastical authorities inserted in the *Index of Forbidden Books*.

KEY WORDS - Filangieri, Enlightenment, religiosity, censorship, ordination.

La duplice condanna della *Scienza della Legislazione* da parte della Congregazione dell'Indice dei Libri Proibiti¹ ha condizionato e in parte limitato

* ABBREVIAZIONI: ACDF = Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, Città del Vaticano; AMFN = Archivio del Museo Civico G. Filangieri, Napoli; ASDN = Archivio Storico Diocesano, Napoli; ASPN = *Archivio Storico per le Province Napoletane* 1 (1876)-...; DBI = *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1960-...; SdL-1984 = G. FILANGIERI, *La Scienza della Legislazione*, a cura di V. Frosini e F. Riccobono, 2 voll., Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1984.

¹ Le condanne furono comminate nel 1784 e nel 1826, per cui cf. ACDF, *S.C. Indicis, Protocolli* 1784, fs. 16, 17 e 24; nonché *Protocolli* 1826, cc. 3r, 51r-52r. In generale cf. pure J.M. DE BUJANDA,

l'indagine circa i rapporti di Gaetano Filangieri con la religione cattolica, sia sul piano esistenziale che in relazione alla sua opera. Il ritrovamento di un fascicolo del fondo *Patrimonio sacro* dell'Archivio Storico Diocesano di Napoli², concernente l'attribuzione di un beneficio sacro al giovane cadetto dei principi di Arianello, in vista di un suo accesso agli ordini sacri, offre pertanto un'occasione per aggiungere un nuovo tassello alla complessa figura del personaggio.

Il documento ci riporta al 1773, anno nella cui estate Gaetano Filangieri, allora ventenne, si recava in Sicilia per incontrare lo zio, monsignor Serafino Filangieri, arcivescovo di Palermo. Non si conoscono altri viaggi del filosofo, per cui quell'episodio assume un rilievo non marginale nella sua biografia³, specialmente in rapporto alle incertezze che il giovane doveva nutrire per il proprio avvenire. Infatti, nella primavera del 1769 aveva lasciato l'effettivo servizio delle armi, cui era stato destinato fin dalla più tenera età⁴, e aveva intanto intensificato gli studi di morale, con una duplice prospettiva, giuridica e pedagogica; studi che lo portarono alla stesura, intorno al 1771, di due scritti: *La morale dei principi fondata sulla natura e sull'ordine sociale*, recensito con ampie lodi e aspettative da parte di Isidoro Bianchi⁵, e *Sulla pubblica e privata educazione*, apprezzato in particolare dallo studioso svedese Jacob Jonas Bjoernstaehl⁶. Mancano, infine, documenti che attestino una formalizzazione dei suoi studi giuridici in vista del conseguimento di un titolo dottorale che non ebbe mai, anche perché, probabilmente, non nutrì mai un'effettiva aspirazione in tal senso⁷.

Index librorum prohibitorum, 1600-1966 (= vol. XI dell'*Index des Livres Interdits*, dir. J. M. de Bujanda), Université de Sherbrooke (Canada) 2002, 347. Ma su quest'argomento cf. G. RUGGIERO, La Scienza della Legislazione fra empietà e sedizione, in *Frontiera d'Europa* 16 (2010) 2, 11-222.

² ASDN, *Patrimonio Sacro*, pandetta I, fasc. 1019, integralmente riportato in *Appendice*.

³ Cf. G. RUGGIERO, *Gaetano Filangieri. Un uomo, una famiglia, un amore nella Napoli del Settecento*, Napoli 1999. Questo viaggio suscitò già l'attenzione di F. VENTURI, *Il giovane Filangieri in Sicilia*, in *Archivio Storico per la Sicilia Orientale* 64 (1968) 19-42.

⁴ Fin dal 1758 era stato aggregato come cadetto nel Reggimento di fanteria di Abruzzo Ultra: cf. G. RUGGIERO, *La data di nascita di Gaetano Filangieri: un problema risolto*, in *ASPN* 118 (2000) 212; nonché RUGGIERO, *Gaetano Filangieri*, 42.

⁵ La recensione fu pubblicata nella rivista palermitana *Notizie dei Letterati*, n. 19 del 12 maggio 1772, 294-298.

⁶ Ce ne informa D. TOMMASI, *Elogio storico del Cavalier Gaetano Filangieri*, in G. FILANGIERI, *La Scienza della Legislazione e gli opuscoli scelti*, 2 voll., Milano 1855-1856, qui vol. I, XII.

⁷ Cf. RUGGIERO, *Gaetano Filangieri*, 49 e 78-85.

Quanto al servizio di corte, Filangieri vi si sarebbe sobbarcato solo alcuni anni dopo, a partire dall'autunno del 1777, provandone ben presto disgusto e insoddisfazione⁸.

Dunque, circa l'incerto avvenire del giovane, una sola prospettiva sembrava essere stata esclusa fin dall'inizio: quella della carriera ecclesiastica. Eppure non mancavano tradizioni in tal senso all'interno della famiglia. Per non parlare dello zio Serafino, che, preso l'abito benedettino, giunse ben presto alle più alte gerarchie della Chiesa, prima come arcivescovo di Matera e Acerenza, poi di Palermo e, infine, di Napoli⁹; altri Filangieri avviati alla vita religiosa furono l'altro zio, Nicola, che fu sacerdote, e due fratelli del filosofo, Matteo e Raffaele, entrambi monaci benedettini¹⁰.

Ebbene, il citato documento diocesano consente di colmare questa lacuna e constatare che proprio nel corso del 1773 quella prospettiva dovette assumere una certa rilevanza, tanto da mettere in una nuova luce anche il viaggio a Palermo.

1. La via del sacerdozio

Seguendo la tradizione comune alle famiglie nobiliari dell'antico regime, anche il padre del filosofo, il principe di Arianello don Cesare Filangieri (1705-1767), aveva provveduto per tempo a delineare il destino della sua prole. Infatti, nel suo testamento, dettato il 27 settembre 1759 al notaio napoletano Francesco Luigi Montemurro, dopo aver nominato erede universale il primogenito Giovan Francesco, indicava le spettanze degli altri figli e, soprattutto, quanto, da buon padre di famiglia, pensava di augurarsi per il loro futuro.

Per le figlie femmine stabiliva:

«se vorranno maritarsi l'istituisco eredi nella dote seu maritaggi che se li pagano ed alle medesime spettano così dal Monte grande, come dal Monte nuovo dei maritaggi [...] e facendo matrimonio con degno e col consenso così dell'infrascritti esecutori

⁸ Cf. *ivi* 99-108.

⁹ Su Serafino Filangieri (1713-1782) cf. la relativa voce curata da E. CHIOSI, in *DBI*, XLVII, Roma 1997, 597-602.

¹⁰ Cf. E. RICCA, *Discorso genealogico della famiglia Filangieri*, Napoli 1863, 354, 357 e 398-399.

testamentari come di detto mio erede resta in loro arbitrio di accrescerle la dote a loro piacere. [...] Se mai qualcuna di dette mie figlie eleggesse lo stato claustrale se li debba dare la dote spirituale una colle spese che occorrono in quel monistero che professerà, nelle quali spese e doti si intenda inclusa ed imputata la somma che si dà dalli detti Monte nuovo dei maritaggi e Monte grande [...] e quella che farà tale elezione claustrale debba fare ampia rinunzia a favore del detto mio figlio primogenito ed erede [...] ed a colei che farà solenne professione spirituale le lascio pro una vice ducati cento»¹¹.

Per quanto riguardava i figli maschi secondogeniti, Antonio, Gaetano e Matteo, le decisioni paterne furono queste:

«Istituisco eredi universali e particolari in annui ducati 500 per ciascuno [...] ed anche l'abitazione seu casa franca di quelle case e Palaggi che da me si posseggono in Napoli, nella Cercola e nel feudo di Lapio, senza poter pretendere abitazione separata e se qualcuno dei secondogeniti si incamminasse per la strada di Roma nella Prelatura siccome si avvanzerà nella Dignità così esorto il detto mio figlio primogenito ed erede a volerlo aiutare e soccorrere per quanto si estenderanno le sue forze e sostanze. E volendosi qualcheduno dei suddetti secondogeniti farsi religioso do al medesimo facoltà di potersi riserbare annui ducati cento per suo livello»¹².

Dopo circa due anni, il 12 giugno 1761 don Cesare integrava le precedenti disposizioni con un codicillo che riduceva l'importo dell'eredità spettante ai secondogeniti, cui intanto si era aggiunto Raffaele, nato il 27 febbraio 1760:

«se bene nel detto mio testamento da me si fusse costituito il livello a ciascuno dei suddetti secondogeniti pure voglio che il detto annuo livello a favore così dei secolari come dei Sacerdoti secolari non possa eccedere annui ducati 450 per ciascuno [...]. Ed oltre di ciò voglio che se li dia l'abitazione franca nel proprio Palagio e se per caso il primogenito non volesse farlo abitare nel proprio Palagio, in luogo dell'abitazione se gli dia a ciascuno dei secondogeniti annui ducati 50. E rispetto ai secondogeniti che volessero menar vita monastica in qualche Religione decorosa codicillando voglio che

¹¹ Il testamento di don Cesare Filangieri è in AMFN, cartella 26, fascicolo 13. Esecutori designati furono la moglie Marianna Montalto e il fratello Agnello Filangieri. Le figlie femmine viventi erano Francesca (che sposò il duca Giovan Battista Capece Piscicelli), Maddalena e Zenobia (che furono monache in San Gregorio Armeno) e Teresa (che sposò il principe Filippo Ravaschieri); una quarta, Antonia, era morta nella prima infanzia: cf. RICCA, *Discorso genealogico*, 350 e 354.

¹² AMFN, cart. 26, fasc. 13. Dei tre figli citati solo Matteo diventò monaco cassinese. Quanto agli altri due figli Raffaele e Michele, nati dopo il 1759, data del testamento, Raffaele fu pure monaco cassinese: cf. RICCA, *Discorso genealogico*, 354 e 357-358.

loro si diano per annuo livello ducati 100 per ciascuno. Volendo poi ciascuno dei secondogeniti applicarsi alla milizia, dal giorno che godranno il soldo di graduato in qualità di capitano debba godere il livello siccome ce lo lascio d'annui ducati 300, oltre il soldo, e ciò nella considerazione che può vivere decorosamente ed il primogenito non viene gravato di tanti livelli, il quale come capo di casa deve tollerare li pesi di quella»¹³.

Dunque, don Cesare Filangieri con queste disposizioni testamentarie aveva pensato di regolare per tempo il futuro dei propri figli, destinando le femmine al matrimonio o alla monacazione e istradando i maschi alla vita religiosa (regolare o secolare) o alla milizia; quest'ultima non a caso prevista solo nel codicillo aggiunto nel 1761, mentre nell'originario testamento del 1759 si parlava solo di vita religiosa, segno evidente delle preferenze nutrite dal principe di Arianello.

E così non sorprende il fatto che appena il secondogenito Antonio ebbe compiuto 13 anni, si avviasse per lui il procedimento che lo avrebbe iniziato alla carriera ecclesiastica, con la richiesta all'arcivescovo di Napoli di nominare l'esaminatore (il cosiddetto *ponente*) cui presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti canonici¹⁴. Fra questi il più importante era la costituzione di un patrimonio sacro del valore di almeno 36 ducati annui a favore dell'aspirante al sacerdozio¹⁵.

Sicché, con atto del notaio Luigi Montemurro del 25 novembre 1766, tale patrimonio fu costituito in «annovi docati quaranta, primi, precipui ed effettivi e franchi e liberi sopra le prime precipue rendite e piggioni [...] sopra quel quarto che ciascun anno s'affittava», nell'avito palazzo che i Filangieri abitavano, situato «all'incontro la porta piccola della Pietra Santa nel vicolo che conduce al Monastero di Regina Coeli»; e ciò, come si legge nel rogito,

¹³ AMFN, cart. 26, fasc. 13.

¹⁴ Antonio Filangieri era nato il 27 giugno 1752; l'assegnazione del *ponente* fu disposta il 4 novembre 1765: così dai relativi documenti in ASDN, *Patrimonio Sacro*, pandetta I, fasc. 7926.

¹⁵ Questo era, infatti, il valore minimo del patrimonio sacro stabilito per le ordinazioni nella diocesi di Napoli, valore così fissato fin dal 1668: al riguardo cf. G. GARZYA, *Reclutamento e mobilità sociale del clero secolare napoletano fra il 1650 e il 1675*, in G. GALASSO - C. RUSSO (curr.), *Per la storia sociale e religiosa del Mezzogiorno d'Italia*, Napoli 1980, I, 270 e 283-285; nonché Id., *Reclutamento e sacerdotizzazione del clero secolare della diocesi di Napoli*, in GALASSO - RUSSO, *Per la storia sociale e religiosa*, Napoli 1982, II, 86-87 e 156; infine, C. RUSSO, *Chiesa e comunità nella diocesi di Napoli tra Cinque e Settecento*, Napoli 1984, 165-171.

per favorire l'inclinazione dell'adolescente Antonio, il quale «ispirato dal Divino Lume intende istradarsi ed incamminarsi per la strada Ecclesiastica ad oggetto di servire al Signore e conseguentemente acquistarsi con più facilità l'Eterna Gloria [...] ed acciocché possa ascendere alla clerical tonsura e successivamente agl'Ordini Sacri»¹⁶.

Una volta assicurato il patrimonio sacro non furono però mossi altri passi né si procedette a procurare gli altri documenti necessari per l'ammissione alla prima tonsura. È probabile che problemi familiari abbiano ritardato o rinviato la questione; certo è che di lì a qualche anno, sul finire dell'estate del 1767, don Cesare moriva e solo allora si riprese il discorso sulla carriera ecclesiastica di Antonio: infatti, i successivi documenti di rito risultano tutti rilasciati fra dicembre 1767 e gennaio dell'anno successivo¹⁷.

Le pubblicazioni per la tonsura clericale furono fatte nei giorni 17, 24 e 31 gennaio 1768 nella chiesa di S. Maria Maggiore nel cui distretto parrocchiale abitavano i Filangieri¹⁸. Ma, nonostante la conclusione di tutto l'*iter* procedurale, allo stato attuale della documentazione, nulla attesta che Antonio Filangieri abbia poi effettivamente avuto la tonsura, né tanto meno gli ordini sacri: fra l'altro il suo nome non figura nel *Regestum Ordinatum* che copre il periodo 1767-1791¹⁹. A questo punto, crediamo sia lecito supporre, più che le difficoltà familiari, le incertezze e le esitazioni che dovettero avere il sopravvento nell'animo di un giovane dal carattere inquieto e che, anche in seguito, dopo essersi avviato alla carriera delle armi, non mancherà di destare apprensione nei suoi familiari²⁰. Avrebbe conservato, tuttavia, un'impronta di quel disatteso progetto paterno in una tormentata propensione

¹⁶ ASDN, *Patrimonio Sacro*, pandetta I, fasc. 7926. L'entità del patrimonio sacro così stabilito non era certo rilevante, considerato che superava di poco il minimo stabilito.

¹⁷ *Ivi*.

¹⁸ Come si evince dal relativo attestato (*ivi*): «Fo fede Io Sottoscritto Eddomadario Curato della Collegiata, e Parocchiale Chiesa di S. Maria Maggiore di Napoli, come ne' seguenti di Festivi diecisette, ventiquattro e trent'uno Gennaro corrente Anno si sono fatte in Chiesa al Popolo tra le Solennità delle Messe, servata la forma del S. C. T. le pubblicazioni per la prima Clerical Tonsura, alla quale desidera essere promosso il Novizio Ecc.mo Signor Don Antonio Filangieri de Principi d'Arianiello, di mia cura. E finora non costa alcun canonico impedimento. Onde in fede, etc. dato in S. Maria Maggiore di Napoli 31 Gennaro 1768. Gennaro Romano curato».

¹⁹ ASDN, *Segreteria del Clero*, fasc. 28 (*Regestum Ordinatum Curiae Archiepiscopalis Neapolitanae*).

²⁰ Cf. G. RUGGIERO, *Una lettera inedita di Gaetano Filangieri*, in ASPN 116 (1998) 142.

verso l'impegno e le problematiche religiose, facendo la professione solenne nell'Ordine di Malta, in cui era entrato come cavaliere di giustizia nel luglio del 1771²¹. E non è certo un caso se il fratello Gaetano, molti anni dopo, in una lettera del 1782, gli abbia aperto il suo animo proprio sul tema della religione²².

2. La mancata tonsura di Gaetano Filangieri

E veniamo ora alla vicenda che riguardò il futuro autore della *Scienza della Legislazione*: infatti, anche per lui fu avviato il procedimento che avrebbe dovuto portarlo alla tonsura clericale e di cui pure restano tracce documentarie nel fondo *Patrimonio sacro* dell'Archivio Storico Diocesano di Napoli. Ma, rispetto al procedimento avviato per il fratello Antonio, salta agli occhi una prima rilevante differenza: i documenti riguardanti Gaetano Filangieri sono del 1773, anno in cui il giovane compiva 20 anni. Dunque, se per Antonio, poco più di un bambino, si può parlare di un'iniziativa sicuramente presa dal padre, ma con scarsa o del tutto inesistente partecipazione del tonsurando, non così per Gaetano, e non solo in ragione dell'età, ma anche in rapporto a un livello di maturità intellettuale e spirituale di cui aveva dato già prova nei citati scritti apprezzati da Bianchi e da Bjoernstaehl.

Attesa l'importanza che aveva la costituzione del patrimonio sacro, come *conditio sine qua non* per accedere alla prima tonsura, fra i documenti raccolti nel suo fascicolo personale il più significativo è la copia della sentenza emessa dalla curia diocesana di Avellino il 22 aprile 1773, con cui si riconosceva l'istituzione di un beneficio ecclesiastico a favore di Gaetano Filangieri; costui sarebbe stato immesso nel possesso effettivo di tale beneficio appena promosso alla tonsura: «immittendum in veram et realem possessionem benefici praedicti cum infra legitima tempora rite promotus fuerit ad primam clericalem tonsuram»²³. Il beneficio era quello dell'Annunciazione nell'omonima

²¹ Cf. RICCA, *Discorso genealogico*, 351-353; F. BONAZZI, *Ruolo Generale dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano*, Napoli 1884, 30.

²² Cf. RUGGIERO, *Una lettera inedita*. Ma cf. pure *infra* § 3.

²³ *Appendice*, doc. 2.

chiesa di Fontanarosa, afferente alla diocesi di Frigento; era stato eretto da Giovan Francesco Filangieri, fratello primogenito del filosofo, divenuto principe di Arianello e capo della casa dopo la morte del padre: dunque, il beneficio fu fondato dopo il 1767. Primo beneficiario era stato presumibilmente il sacerdote Domenico Palladino, personaggio già richiamato nel testamento di don Cesare Filangieri, il quale aveva disposto «che si debbano pagare dopo la mia morte ducati cento pro una vice al Reverendo Don Domenico Palladino in contrassegno e compenso del molto che si merita pregandolo ricordarsi per l'anima mia nel santo Sacrificio della Messa»²⁴.

L'occasione che fece prospettare un eventuale avvio all'ordine sacerdotale per Gaetano Filangieri dovette essere proprio la morte di Palladino, che rese vacante il beneficio suddetto. Sicché, per i diritti inerenti al suo patronato, il principe Giovan Francesco pensò di nominare e presentare come nuovo beneficiario il fratello Gaetano; nomina che, espletate le formalità di rito²⁵, fu accolta dalla curia diocesana di Avellino con la citata sentenza del 22 aprile 1773 che legava l'effettivo possesso di questo beneficio ecclesiastico all'accesso al primo grado dell'ordine sacerdotale da parte del nominato beneficiario.

Il valore della rendita annua complessiva di tale beneficio, documentato da un estratto del catasto onciario dell'università di Fontanarosa²⁶, era di poco più di 15 ducati annui, dunque meno della metà del valore minimo prescritto per il patrimonio sacro, che, giova ricordarlo, era da tempo fissato in almeno 36 ducati annui; di per sé era insufficiente al conseguimento della prima tonsura, dal momento che il concordato del 1741 aveva disposto che il valore del beneficio dovesse ascendere «almeno alla metà della tassa stabilita

²⁴ AMFN, cartella 26, fascicolo 13.

²⁵ Il procedimento fu avviato due mesi prima, come attesta la data del certificato di battesimo, rilasciato dal parroco della chiesa parrocchiale di San Sebastiano il 4 febbraio 1773: ed è questo il primo documento presente nel fascicolo, per cui cf. *Appendice*, doc. 1.

²⁶ Cf. *Appendice*, doc. 6. Questo documento era richiesto dal rescritto reale del 7 aprile 1753 in virtù del quale si stabiliva che «i promovendi agli ordini ed alla prima chierical tonsura debbano avere un beneficio o cappellania perpetua o pensione ecclesiastica [...] della fissa libera ed effettiva rendita secondo la tassa sinodale ed apprezzo fattone nella formazione del catasto, i quali unicamente debbano attendersi come fatti solennemente coll'autorità delle pubbliche leggi del regno, corroborate coll'ultimo concordato senza far uso di apprezzi privati per mezzo di particolari esperti»: V. GILIBERTI, *Polizia ecclesiastica del Regno delle Due Sicilie*, Napoli 1845, 118.

pel patrimonio sacro nella diocesi del promovendo»²⁷. Per tale motivo dovette essere esibito altresì un attestato del notaio Francesco Luigi Montemurro relativo al citato testamento di Cesare Filangieri che lasciava a ciascun figlio secondogenito una rendita di 500 ducati annui, attestato che risulta allegato agli altri documenti del tonsurando Gaetano Filangieri²⁸.

Nello stesso tempo l'esigua rendita del beneficio di Fontanarosa induce a escludere, almeno in questo caso, la prassi largamente adoperata di procurarsi un pur minimo vantaggio economico mediante il conseguimento di ordini minori che, di per sé, non implicavano significative rinunce²⁹; semmai l'assegnazione del beneficio potrebbe essere utilizzata per usufruire di una specifica norma del citato concordato, in base alla quale i cosiddetti chierici *artati* «cioè a dire che sono chiamati in virtù della fondazione a qualche beneficio o qualche cappellania ecclesiastica vacante [...] potranno promover si alla prima tonsura, quantunque non abbiano potuto osservar le regole prescritte: cioè la delazione dell'abito chericale, la frequenza delle scuole e de' sacramenti, ed il servizio triennale della chiesa [...] nel solo caso in cui il beneficio, o la cappellania sia veramente ecclesiastica, cioè fondata con l'autorità ecclesiastica perpetua e debba provvedersi titolo collativo o d'istituzione, e che i padroni di essi non possano differire oltre al tempo stabilito da' sagri canoni la nomina e presentazione ai medesimi»³⁰. E pare proprio che questo sia stato il caso di Gaetano Filangieri, considerato che nel suo fascicolo manca l'attestato del servizio *in divinis*, presente, invece, nel fascicolo di Antonio³¹.

²⁷ «Niuno potrà esser da ora innanzi promosso alla prima tonsura, se non che a titolo di beneficio, o cappellania perpetua, le di cui rendite, detratti i pesi, ascendano almeno alla metà della tassa stabilita pel patrimonio sacro nella diocesi del promovendo»: cap. IV § 1 del Concordato del 1741, per cui cf. GILBERTI, *Polizia ecclesiastica*, 270.

²⁸ Cf. *Appendice*, doc. 3. D'altra parte, fin dall'emanazione della *Istruzione a gli ordinandi della città e diocesi di Napoli*, fatta pubblicare nel 1680 dall'arcivescovo Innico Caracciolo, il controllo circa l'effettiva consistenza dei patrimoni sacri era rigoroso: cf. GARZYA, *Reclutamento e sacerdotizzazione*, 107-110.

²⁹ Cf. *ivi* 86 e 156.

³⁰ GILBERTI, *Polizia ecclesiastica*, 271-272.

³¹ «Faccio fede io qui sottoscritto Economo Curato della Villa detta La cercola, qualmente l'Ecc.mo Signore Don Antonio Filangieri de Principi di Arianello essendo solito di trattenersi per la maggior parte dell'anno con tutta la sua Ecc.ma Casa in questa suddetta Villa, per tutto il tempo che qui si è trattenuto, qual Novizio ch'egli è, ha prestato intieramente il suo servizio in Divinis a questa

In ogni caso, il procedimento non ebbe seguito, in quanto non risulta che Gaetano Filangieri abbia mai ricevuto la prima tonsura: infatti, non solo nel suo fascicolo manca l'avviso delle avvenute pubblicazioni, ma il suo nome è inesistente nel citato *Regestum Ordinatum* degli anni 1767-1791³².

Ma, al di là dell'esito, quest'episodio dovette aprire nel giovane un momento di incertezza e indecisione, di cui potrebbe essere testimonianza il viaggio in Sicilia da lui effettuato nell'agosto del 1773 per consultarsi con lo zio Serafino. Certo è che gli altri due documenti presenti nel citato fascicolo³³, vale a dire l'attestato di «buona vita e buoni costumi», nonché quello delle legittime nozze dei genitori, sono datati al 16 e 17 dicembre 1773, il che significa che alla fine di quell'anno un eventuale avvio all'ordine sacro non era stato ancora abbandonato del tutto.

La vicenda dovette lasciare qualche delusione nell'*entourage* familiare del giovane e, probabilmente, soprattutto nel suo precettore, il sacerdote molisano Luca Nicola De Luca³⁴, che non a caso aveva accompagnato Gaetano nel suo viaggio in Sicilia. De Luca era stato assunto come precettore in casa Filangieri nel 1758 e quando nel 1768 diede alle stampe il suo primo trattato di esegesi biblica, il *Libro della Sapienza interpretato con una parafrasi italiana*, volle dedicarlo all'arcivescovo Filangieri, per espresso desiderio dei suoi giovani allievi: «I vostri generosi nipoti han voluto che fosse consegnata al loro gran zio un'opera che è nata e cresciuta in tempo che essi sudavano per aver pieni della santa filosofia il petto e la lingua»³⁵.

suddetta Chiesa con aver puntualmente fatto tutto ciò che han fatto e sogliono fare gli altri Novizi, e con aver anche esercitato i SS. Sacramenti della Penitenza ed Eucaristia, ed a fede. Dato nella Cercola oggi 22 Dicembre 1767. Io Don Pasquale Altamura Economo Curato». In questo stesso fascicolo di Antonio Filangieri (ASDN, *Patrimonio sacro*, pandetta I, fs. 7926) sono presenti altresì la richiesta di ammissione alla prima tonsura, l'attestato di cresima, quello relativo agli studi compiuti, nonché un attestato della Vicaria circa l'assenza di carichi pendenti: documenti tutti che mancano nel fascicolo di Gaetano, a meno che non siano andati dispersi.

³² ASDN, *Segreteria del Clero*, fasc. 28.

³³ Cf. *Appendice*, docc. 4 e 5.

³⁴ Luca Nicola De Luca (1734-1826) era nato a Ripalimosani. Fu autore di testi di esegesi biblica e cercò invano di ottenere una cattedra universitaria; nel 1778 fu creato vescovo di Muro Lucano e dal 1790 di Trivento: cf. P. ALBINO, *Biografie e ritratti degli uomini illustri della provincia di Molise*, Campobasso 1865, II, 65-86.

³⁵ L. N. DE LUCA, *Libro della Sapienza interpretato con una parafrasi italiana*, Napoli 1768, VI-VII.

Proprio su Gaetano dovevano appuntarsi le sue speranze più belle, se alcuni anni dopo, intorno al 1775, a completare il suo commento al libro dell'*Ecclesiaste*, De Luca vi inserì una dissertazione sull'educazione, redatta in forma di dialogo, immaginando un colloquio fra maestro e discepolo e a quest'ultimo attribuì il nome di *Filandro*, con palese allusione al suo discepolo Filangieri, nel quale, con commossa soddisfazione, vedeva maturare i frutti del suo impegno educativo:

«Ah, caro Filandro, ti resti sempre impressa [...] questa grande verità, che un tempo sapesti apprendere e che ora cominci a praticare: "La più grande felicità è saper fare i felici" [...]. Caro Filandro, tu sai che quando il tuo cuore la prima volta s'aprì, s'aprì per lo bene di tutta la specie [...]. È impossibile che con venti anni di età e colla bella innocenza nel cuore, un uomo non sia il più generoso, il più amabile e nel tempo stesso il più amante di tutti gli uomini [...]. O quanto è profittevole per la buona educazione, che gli educatori piantando un fondo di virtù nelle bell'anime de' loro allievi, credano d'averlo piantato nel cuore d'un amico, che può render felici i loro vecchi giorni. Caro Filandro! Tu dici aver imparato a stimarti infelice, se non sapessi sacrificare il più brillante piacere ai doveri dell'umanità»³⁶.

Ma le aspettative del dotto pedagogo andavano ben oltre quell'impegno morale e civile che Filangieri avrebbe espresso nella *Scienza della Legislazione*; De Luca, infatti, aveva desiderato per il suo discepolo una perfetta e irreprensibile condotta cristiana, vissuta nella più rigorosa obbedienza della Chiesa: è quanto lascia intendere lo stesso Filangieri all'indomani della pubblicazione dei primi due libri del suo capolavoro, che già registrava le prime critiche degli ambienti ecclesiastici; infatti, scrivendo a Isidoro Bianchi, che gli aveva chiesto notizie di De Luca, si esprimeva in questi termini:

«Voi mi domandate notizie del signor De Luca. Sono già quasi tre anni che io non veggio questo amico. Egli fu fatto vescovo di Muro. Posso peraltro assicurarvi dell'ottimo stato della sua salute. Egli vegeta come un prelato, seguita i suoi sapienziali lavori, predica al suo popolo che l'ama moltissimo e si lagna dell'impertinenza colla quale io ho scritto o del rischio al quale mi sono esposto. Io debbo alla sua assenza la riuscita del mio libro. Quest'amico più interessato per la mia fortuna che per la mia gloria mi avrebbe sicuramente denunciato all'Arcivescovo, mio zio, se avesse letti i miei libri

³⁶ L. N. DE LUCA, *I Santi libri di Salomone interpretati da mons. L. N. De Luca* (tomo IV: *Il Santo libro dell'Ecclesiaste*), Napoli 1784, 212-225 *passim*.

scritti. Se sapeste con quanto mistero, con quale riserbo ho dovuto stampare la mia opera, voi sareste più sorpreso di questo che non lo siete del libro stesso»³⁷.

Quanto al disappunto con cui lo zio Serafino, arcivescovo di Napoli, aveva accolto quella pubblicazione, ce ne informa indirettamente il poeta Francesco Zacchirolì che, con voltairiana ironia, così scriveva al filosofo:

«Tutti in questo mondo fanno senza accorgersene il loro mestiere. Voi nato con ingegno felice ed ardito, avete fatto il vostro, rendendovi il legislatore dell'umanità. L'arcivescovo vostro zio ha fatto il suo sdegnandosi con voi per la pubblicazione d'un libro con cui è certo che voi non conseguirete giammai né una mitra, né ventimila ducati d'annua rendita, né il brillante e lusinghiero privilegio di portare sul cappello un grosso fiocco di seta color paonazzo. [...] Così è fabbricato questo bel pezzo di mondo: ognuno ha fatto il suo dovere, tutto è in regola, e Pope soggiungerebbe: tutto è bene, tutto è ottimo»³⁸.

E certamente Zacchirolì non poteva sapere che anche per Gaetano Filangieri c'era stato almeno un momento in cui non era stata del tutto peregrina la prospettiva di portare un giorno "sul cappello un grosso fiocco di seta color paonazzo".

3. Cultura e sensibilità religiosa di un *Aufklärer*

Nel fascicolo relativo all'ammissione alla prima tonsura di Antonio Filangieri si conserva anche l'attestato degli studi da lui compiuti, rilasciato il 7 marzo 1768 dal precettore Luca Nicola De Luca:

«Antonium Filangerium ex Arianelli Principibus, in Latinis, Graecisque primum Litteris, deinde in Geographiae, Geometriae, Rethoricae et Rationalis Philosophiae Elementis, per septem pene exactos annos, meum fuisse Auditorem, fidem facio atque testor Ego infrascriptus Sacerdos Lucas Nicolaus de Luca.

Datum Neapoli Non. Mar. 1768»³⁹.

³⁷ Lettera del 19 settembre 1780, pubblicata in VENTURI, *Il giovane Filangieri in Sicilia*, 40-41.

³⁸ AMFN, cart. 28 fs. 46: lettera di F. Zacchirolì, datata «Imola 6 ottobre 1780», pubblicata parzialmente in RUGGIERO, *Gaetano Filangieri*, 161-162. Su Francesco Zacchirolì (1750-1826) cf. F. ERCOLE, *Il Risorgimento italiano. Gli uomini politici*, Roma 1942, III, 349.

³⁹ ASDN, *Patrimonio Sacro*, pandetta I, fasc. 7926.

Un documento del genere manca nel fascicolo diocesano di Gaetano Filangieri, ma all'occorrenza lo stesso De Luca non avrebbe esitato a sottoscriverlo per attestare gli studi che il giovane aveva compiuto sotto la sua direzione.

A tal proposito, una testimonianza altrettanto probante, e forse ancor più incisiva, è quella che ci viene dal *Catalogo della libreria del fu Cav. Gaetano Filangieri*⁴⁰, nel quale ritroviamo testi afferenti a tutte le discipline indicate nel suddetto attestato del precettore: infatti, accanto a un gran numero di classici latini e greci, dizionari e testi di grammatica, ritroviamo testi di geografia, geometria, retorica e filosofia. Ma ci sono pure opere attinenti alla carriera militare cui si era già avviato il giovane Gaetano e, soprattutto, opere giuridiche: ben 61 titoli, su un totale di 322, che vanno dal diritto romano alla recente legislazione russa emanata dalla zarina Caterina II.

Ci sono poi testi di politica, scienze, storia, economia, filosofia, morale, pedagogia: insomma, quella varietà di interessi e di conoscenze che caratterizzarono la ricerca di un tipico esponente dell'*Aufklärung* settecentesca, quale fu il nostro Filangieri.

Quello dei testi giuridici è senza dubbio il numero più consistente; ma subito dopo si registra la non trascurabile quantità di testi accertati di argomento religioso, che sono ben 44. Sono testi antichi e ormai affidati alla tradizione, come quelli del cardinale Bellarmino⁴¹, o moderni, come quelli di Bossuet⁴²; e ci sono altresì vari testi agiografici. Ma, al di là della sua formazione, l'attenzione di Filangieri verso i temi religiosi durò per tutta la vita con un'apertura senza pregiudizi verso argomenti non scevri di spirito polemico, come quelli

⁴⁰ AMFN, bs. 28 bis, fasc. 78 e 79. Questo catalogo fu redatto il 29 settembre 1788 in seguito all'apertura della successione ereditaria del defunto Filangieri, accettata con beneficio d'inventario dalla vedova Carolina Frendel Filangieri. Cf. in proposito R. BRUSCHI, *La Libreria di Gaetano Filangieri*, nel vol. miscellaneo *Gaetano Filangieri. Lo Stato secondo ragione*, catalogo dell'omonima mostra curato da R. Bruschi e S. Ricci, Napoli 1991, 187-216.

⁴¹ I tre testi di Roberto BELLARMINO sono: *De septem verbis a Christo in Cruce prelati*, Venetiis 1726; *De Ascensione mentis in Deum per scalam rerum creaturarum*, Venetiis 1746; *De eterna felicitate Sanctorum*, Venetiis 1746. Le edizioni venete qui indicate sono quelle identificate da BRUSCHI, *La Libreria di G. Filangieri*, 202.

⁴² Le opere di Jacques Bénigne BOSSUET sono: *Méditations sur l'Evangile*, in 4 voll., 1751; *Exposition de la Doctrine de l'Eglise Catholique sur les matières de controverse*, s.d.; *Elévation à Dieu sur tous les mystères de la Religion*, Paris 1727. Cf. BRUSCHI, *La Libreria di G. Filangieri*, 202, 212-213.

affrontati da Pietro Tamburini⁴³, la cui propensione al conciliarismo si coniugava con quelle tendenze giansenistiche di cui era pervasa tanta parte della cultura religiosa napoletana, e a cui non era estraneo lo stesso arcivescovo Filangieri⁴⁴.

Anche nella lettura delle opere rousseauviane, e in particolare dell'*Émile*, Filangieri mostrò un peculiare interesse per la *Profession de foi du vicaire savoyard* fino a citarne, come vedremo, qualcuna delle più efficaci espressioni⁴⁵.

La stessa adesione alla massoneria non fu scevra di implicazioni religiose, con un'attenzione crescente verso le religioni orientali, tema quest'ultimo che nel corso della seconda metà del '700 aveva alimentato un fecondo filone di studi comparati caro a esponenti di spicco della massoneria, come il danese Friedrich Münter, che intrattenne rapporti di sincera amicizia con Filangieri, o il francese Claude E. Pastoret, che gli inviava le sue opere ancora fresche di stampa⁴⁶.

Insomma, l'estrema varietà dei titoli mostra una curiosità intellettuale, mai venuta meno, nei confronti della fenomenologia religiosa, segno di un'intima propensione a riflettere su questi temi: il che, probabilmente, aveva indotto, all'inizio, a non escludere del tutto una prospettiva in tal senso per un giovane in cerca del proprio ruolo nella vita e nella società del tempo. Ed era quanto avevano sperato, forse almeno per un momento, lo zio Serafino e il precettore De Luca.

Per restare nell'ambito dei rapporti familiari, chi condivise con lui questa educazione e sensibilità religiosa fu, come abbiamo accennato, il fratello Antonio. Non a caso, dunque, in un'accurata lettera della primavera del 1782

⁴³ P. TAMBURINI, *Cosa è un appellante*, Piacenza 1784, testo condannato dalla Congregazione dell'Indice il 4 giugno 1787: cf. DE BUJANDA, *Index librorum prohibitorum*, 870.

⁴⁴ Non a caso una scelta delle sue *Lettere pastorali* fu pubblicata nel 1782 a Firenze, in quella Toscana leopoldina in cui erano diffuse le posizioni giansenistiche del vescovo di Pistoia, Scipione de Ricci. Sugli atteggiamenti giansenistici della cultura religiosa napoletana cf. D. AMBRASI, *Riformatori e ribelli a Napoli nella seconda metà del Settecento. Ricerche sul giansenismo napoletano*, Napoli 1979; e in generale per monsignor Filangieri cf. CHIOSTI, alla relativa voce in *DBI*.

⁴⁵ Cf. J. J. ROUSSEAU, *Oeuvres complètes*. IV. *Émile*, Paris 1969, 565-635.

⁴⁶ Fra i libri di Filangieri ritroviamo di C. E. PASTORET, *Zoroastre, Confucius et Mabomet comparés comme sectaires, législateurs et moraliste*, Paris 1787; nonché *Moyse considéré comme Législateur*, Paris 1788, opera questa giunta a Napoli quando il filosofo era già morto: cf. RUGGIERO, *Gaetano Filangieri*, 339-351.

Gaetano, scrivendo al fratello, allora impegnato nel conflitto anglo-spagnolo per la conquista di Gibilterra, si lasciava andare ad alcune riflessioni sul proprio modo d'intendere la religione, riflessioni che dimostrano non solo intimità di affetti ma anche consonanza di pensieri:

«Mio zio l'Arcivescovo mi ordina di ricordarvi i sentimenti della religione in un momento così pericoloso come questo. Io lo fò con altro tanto piacere perché spero che questa insinuazione venuta dalle mie mani non sarà forse derisa. Fratello io posso dire col Correggio Son pittore anche io, l'orrore che ispira al mio spirito la superstizione non ha potuto in me distruggere l'idea d'una Religione che profondamente osservata si trova degna della credenza d'un Filosofo, efficacissima a consolare l'uomo ed a ricondurlo alla sua Felicità. Se questa Religione è stata alterata da Fanatici, dagli ambiziosi e da' tiranni, l'opera del savio sarà di ripurgarla di queste sozzure e di richiamarla alla sua antica semplicità. L'uomo è un animale religioso. Io non ho saputo trovare una definizione più atta a distinguere gl'animali della nostra specie dal resto de' viventi. Se egli vuole una religione trovatene dunque una più vera e più utile della nostra e preferitela se potete a quella de' vostri padri. Un profondo esame della mia Religione m'ha reso credente per ragione, come lo era prima per ignoranza. Questo mi fa sperare che io mi trovi nel terzo periodo fissato da Bacone il quale dice che l'uomo è credulo fin che è ignorante, lascia d'esserlo quando comincia a sapere e ritorna ad esserlo allorché sa profondamente. Ecco una lettera scritta da un Filosofo e da un Missionario. Voi non riderete quando troverete l'uno e l'altro Ministero nella persona del più caro de' vostri Fratelli e del più trasportato de' vostri amici»⁴⁷.

Eppure, fin dall'estate del 1780 Filangieri aveva dovuto subire attacchi e critiche di parte ecclesiastica in seguito alla pubblicazione della *Scienza della Legislazione*, opera che nell'autunno di quello stesso anno fu denunciata alla romana Congregazione dell'Indice. Ma il carattere assolutamente privato della suddetta lettera esclude, a nostro parere, ogni affettazione: l'intima religiosità del filosofo non era stata scalfita dagli attacchi, come non lo fu neanche dopo il decreto di condanna che la stessa Congregazione emise il 6 dicembre 1784⁴⁸.

Una testimonianza in tal senso ci viene offerta dall'elogio funebre pronunciato da monsignor Nicola Carlucci, vicario generale della diocesi di Cava, nel corso dei solenni funerali celebrati nella cattedrale di Cava de' Tirreni il

⁴⁷ AMFN, cart. 26, fs. 44; lettera integralmente pubblicata in RUGGIERO, *Una lettera inedita*, 149-151.

⁴⁸ Cf. DE BUJANDA, *Index librorum prohibitorum*, 347.

26 agosto 1788. Nel descrivere l'assidua frequentazione avuta col filosofo durante gli anni della sua residenza a Cava (dall'estate del 1783 alla primavera del 1787), monsignor Carlucci volle riportare alcuni brani dei colloqui avuti con lui:

«La mia ragione – mi diceva egli un giorno – non è mai venuta in competenza colla fede di Gesù Cristo, ed io non so intendere perché ardiscono gl'increduli calunniarla come opposta e contraria alla ragione. Veggo, egli è vero, i divini misteri superiori all'umano intendimento, ma non vi scuopro opposizione alcuna, e perciò non incontra la mia mente alcun ostacolo a piegarsi all'autorità della rivelazione divina. Sono per me così chiari i caratteri della verità di questa santa religione, e così evidenti le prove della divinità di Gesù Cristo legislatore evangelico, che il mio intelletto ne rimane perfettamente convinto; ed io ringrazio il cielo che la Religione che io professo non è un effetto dell'educazione e de' natali, ma de' ragionevoli motivi che me la dimostrano, cosicché – proseguiva egli il ragionamento – se io non avessi adottata alcuna religione, non saprei determinarmi ad altra che a questa di Gesù Cristo, e per la verità di sua dottrina, e per la grandezza e purità del culto, e per la santità della sua Morale – spesso ripetendo perciò che – la morale del Vangelo è la morale della retta ragione».

Aggiungeva poi Carlucci:

«Dal suo cuore religioso nasceva il desiderio di vedere una compiuta apologia della religione, che ne difendesse la verità colla confutazione degli opposti errori [...]. Egli ne aveva già concepito il disegno, ed il quinto libro della sua opera, se la morte [...] non avesse immaturamente recisa una pianta sì rara, ci avrebbe arricchiti di una produzione singolare. Qui benché dovesse egli riguardare la religione per quel rapporto che ha collo Stato, meditava nondimeno [...] di rendere alla religione di Cristo la più gloriosa testimonianza. Imperciocché dopo di avere dimostrato sino all'evidenza non convenire allo Stato altra religione [...], designava aprirsi la via senza sforzi per condurre alla cognizione de' loro errori l'ateo, il deista, il libertino ed il fanatico [...]; sarebbe quindi passato a dimostrare che la sola religione [...] che rende a Dio ciò che è di Dio, a Cesare quel che è di Cesare, che stringe col vincolo sociale tutti gl'individui della specie umana; che li prescrive essere giusti tra loro, scambievolmente benefici; e che aboliti i nomi nazionali e stranieri forma di tutta la Terra una società, stabilita sul fondamento della carità e dell'amore, è la sola religione divina di Gesù Cristo. Questa divina religione meditava egli presentare sotto il vero originale sembiante, come uscì dalle mani del divino autore pura ed immacolata, separandola da quelle parti che l'uomo per suo interesse coll'ajuto della superstizione sostenuta dall'ignoranza si è impegnato di aggiugnere, alterandone l'ordine, la soavità delle regole ed il vero suo sistema [...]. A questo scopo erano dirette le sue mire guidate dall'amore della verità

e dalla gloria della religione, come non isdegnò cortesemente manifestarmi affinché io gustassi anticipatamente i frutti delle sue meditazioni».

Quanto ai *religiosi doveri* praticati da Filangieri, monsignor Carlucci, dopo aver opportunamente avvertito che «egli non faceva consistere la sua devozione e pietà nel solo corpo e figura di lei, cioè nel solo culto esteriore e sensibile, ma nello spirito e nell'anima, che la ravviva, val quanto dire nel culto interiore ed invisibile», non mancava, tuttavia, di annotare circostanze sulla cui veridicità tutti potevano testimoniare:

«Genuflesso e divoto a piè dell'altare assisteva quotidianamente al divino sacrificio, che in di lui nome offeriva all'Altissimo il sagra ministro. Umile e contrito presentavasi frequentemente al tribunale della penitenza [...]. Nell'appressarsi ogni settimana alla mensa eucaristica l'umiltà, la fede, il fervore ed il raccoglimento non lo abbandonavano giammai [...]. Ne' dì festivi consagrati a' misteri della religione, seguendo egli il costume della venerabile antichità, portavasi nella propria parrocchia, ed ivi non curando la condizione e il grado, persuaso che dinanzi a Dio tutto è plebe, misto col volgo più basso e col minuto popolo confuso, partecipava de' sacri misteri, ed ascoltava attento le istruzioni che il sagra pastore dirigeva ad una udienza grossolana con linguaggio popolare, senza apparecchio di eloquenza, nella più semplice ed ordinaria maniera. Io qui non affermo se non quello di cui io e voi fummo testimoni per quelli anni che onorò questa città colla sua dimora»⁴⁹.

4. La religione cristiana nella *Scienza della Legislazione*

La testimonianza di Carlucci è confermata pressoché *ad verbum* da molteplici brani dell'opera filangeriana, tanto da far supporre che lo stesso monsignore, prima di recitare il suo *Elogio*, vi abbia dato una scorsa.

Certo è che il mancato completamento del libro V, che Filangieri aveva dedicato alla religione, ha fatto sì che quest'argomento per lungo tempo destasse scarsa attenzione fra gli studiosi dell'opera filangeriana, i quali preferirono rivolgere la loro disamina agli ordinamenti politici o ai temi economici, giuridici e pedagogici. Ma l'interesse verso l'ideologia massonica, con la ricerca

⁴⁹ Per tutti i citati brani dell'elogio funebre cf. N. CARLUCCI, *Elogio funebre dell'Ecc.mo Cavaliere Don Gaetano Filangieri*, Napoli 1788, 10-17 *passim*.

filangeriana di un rinnovamento etico-religioso dell'umanità, nella seconda metà del '900 ha riportato in primo piano anche l'analisi del libro V, nel quale il pensatore napoletano «con precauzione, aggirandosi nei meandri della storia e dei miti, finiva [...] come tanti suoi contemporanei, per veder nascere all'orizzonte una nuova religione. Per Filangieri questa visione coincideva massonicamente col mistero e coll'ansiosa ricerca d'una ignota verità»⁵⁰: con queste parole Franco Venturi disegnava con la consueta precisione una linea interpretativa che sarebbe stata poi ampiamente illustrata dal Giarrizzo, dal Ferrone e dal Berti⁵¹.

In questo contesto, un peso non trascurabile poté avere il camaldolese Isidoro Bianchi, i cui rapporti con Filangieri ci riportano ancora a quei mesi del 1773 da cui ha preso le mosse questo studio: infatti, durante la sua permanenza in Sicilia, frequenti furono i contatti tra Filangieri e Bianchi, poi continuati a lungo a livello epistolare⁵²; ed è nota l'adesione di padre Bianchi alla massoneria, tanto che nella corrispondenza da lui tenuta col giovane filosofo «i temi latomistici [...], seppur attentamente celati, traspaiono tra le righe»⁵³.

Nuova per molti aspetti appare, invece, la disamina di recente condotta da Ajello, che, sottolineandone il legame con Rousseau, evidenzia il carattere di *religione civile* nel modello proposto e auspicato da Filangieri⁵⁴.

Senza eludere queste prospettive l'analisi sarà qui limitata a quanto Filangieri intese esprimere sulla religione cristiana, costantemente presente in tutta la sua opera, al di là del libro specificamente dedicato al fenomeno religioso.

⁵⁰ F. VENTURI, *Nota introduttiva* a G. FILANGIERI, *Scritti*, Torino 1976, XLIII.

⁵¹ Cf. G. GIARRIZZO, *Filangieri massone*, in *Gaetano Filangieri e l'Illuminismo europeo*, Atti dell'omonimo convegno di Vico Equense (14-16 ottobre 1982), Napoli 1991, 421-452; Id., *Massoneria e illuminismo nell'Europa del Settecento*, Venezia 1994, 275-297; V. FERRONE, *I profeti dell'illuminismo. Le metamorfosi della ragione nel tardo Settecento italiano*, Roma-Bari 1989, 338-359; F. BERTI, *La ragione prudente. Gaetano Filangieri e la religione delle riforme*, Firenze 2003, 549-560.

⁵² Cf. RUGGIERO, *Gaetano Filangieri*, 61-62.

⁵³ E. LO SARDO, *Il mondo nuovo e le virtù civili. L'epistolario di Gaetano Filangieri*, Napoli 1999, 45, ma sulla figura di I. Bianchi cf. pure, in generale, 34-49; nonché la voce curata da F. VENTURI in *DBI*, X, Roma 1968, 132-139.

⁵⁴ Cf. R. AJELLO, *Dalla magia al patto sociale. Profilo storico dell'esperienza istituzionale e giuridica*, Napoli 2013, 233-264. Ma, al di là di quest'impostazione, anche Ajello non esita ad ammettere che in Filangieri «tuttavia fu solida e profonda la sua fedeltà al cristianesimo romano»: *ivi* 259.

Di questo libro l'autore riuscì a redigere solo la prima parte⁵⁵: sono otto capitoli integrati dalle *Note giustificative dei fatti*, note in cui si dà ampio spazio agli aspetti peculiari delle religioni politeistiche, antiche e moderne. Degli otto capitoli⁵⁶, i primi due e l'ultimo affrontano il tema religioso nei suoi aspetti generali, mentre nei rimanenti si sviluppa l'analisi del politeismo. Filangieri, comunque, aveva già progettato la prosecuzione e il completamento del libro V: ci restano, infatti, i titoli degli altri 19 capitoli che aveva in animo di scrivere⁵⁷.

Intanto, l'espressione "divina religione", presente nell'*Elogio* di Carlucci, compare già nel libro I (*Delle regole generali della scienza legislativa*), cap. XVII (*Settimo oggetto del rapporto delle leggi: la religione del paese*), come un cristianesimo autentico recuperato alla *purezza* del messaggio evangelico:

«Oggi che nell'Europa si professa una religione divina, una religione che non altera, ma che perfeziona la morale, che non distrugge, ma che garantisce la società e l'ordine pubblico; che alle minacce delle leggi contro i delitti aggiunge quelle d'un giudice giusto, contro del quale non giovano né le tenebre, né le mura domestiche; una religione, che frena e dirige tutte le passioni; che non è gelosa soltanto delle azioni, ma dei desideri e dei pensieri, che unisce il cittadino al cittadino, e il suddito al sovrano; che disarmo la mano dell'offeso, nel mentre che ordina al magistrato di vendicare i suoi torti [...]; una religione, io dico, di questa indole non deve molto imbarazzare

⁵⁵ Fu pubblicata postuma nel 1791.

⁵⁶ Questi i loro titoli: «I. Introduzione; II. Vedute generali sui beni che il legislatore dee nella religione cercare; III. Vedute generali sui mali che il legislatore dee nella religione evitare; IV. Del politeismo; V. Appendice all'antecedente capo; VI. Delle universali relazioni del politeismo cogli indicati beni e cogli indicati mali; VII. Come cangiare questa religione; VIII. caratteri della nuova religione che si dovrebbe all'antica sostituire».

⁵⁷ Questi i titoli dei capitoli programmati da Filangieri (cf. *SdL*-1984, t. II, 535): «1. Introduzione; 2. Necessità d'una religione; 3. Inconvenienti delle false; 4. Mezzi per riparare a quest'inconvenienti; 5. Vantaggi inestimabili del cristianesimo; 6. Estremi egualmente perniciosi, da' quali deve essere tenuta ugualmente lontana; 7. Principii da' quali si deve partire per fissare i confini del sacerdozio e dell'impero; 8. Modo col quale la legislazione deve far uso di questi dritti per prevenire o distruggere gli indicati estremi; 9. Cause per le quali questi estremi s'introducono; 10. Rimedi che si oppongono all'altre parti del nostro legislativo sistema; 11. Vedute generali su i rimedi che vi deve questa parte opporre; 12. Analisi di questi rimedii, e prima d'ogni altro, delle leggi relative alla scelta de' capi del sacerdozio; 13. Delle leggi relative alla scelta degl'individui del sacerdozio; 14. Leggi relative alla loro educazione; 15. Leggi relative alla loro sussistenza; 16. Leggi relative all'esercizio della giurisdizione ecclesiastica; 17. Leggi relative all'esercizio delle funzioni ecclesiastiche; 18. Leggi relative al culto pubblico; 19. Della tolleranza».

un legislatore. Basta che egli la garantisca dagl'insulti della miscredenza e della superstizione; basta che egli procuri di conservarla nella sua purezza, purezza che non può essere alterata da' suoi nemici, come da' suoi ministri; basta ottener questo, per poter tutto sperare dalla religione e niente temere da' suoi abusi»⁵⁸.

Questo brano, nella sua icastica semplicità, tipica del linguaggio filangeriano, sviluppa uno dei punti salienti del progettato libro V, non solo come anticipato nell'elenco dei capitoli rimasti incompiuti⁵⁹, ma anche in riferimento alle premesse poste nel *Piano ragionato dell'opera*, in cui era stata delineata la ineludibilità del tema religioso in seno alla legislazione in generale:

«L'ordine pubblico, la tranquillità privata, la sicurezza del cittadino, richiedendo che la legge non cerchi di voler tutto sapere, di voler tutto vedere, esigendo che l'autorità si fermi innanzi alla porta della sua casa, che rispetti questo asilo della sua pace e della sua libertà, che non cerchi d'indagare i suoi pensieri, le sue intenzioni, che lasci libero il corso de' suoi desideri, che lo consideri come innocente ancorché reo, purché il suo reato non si manifesti, segregando in una parola dall'ispezione della legge tutto quello che è occulto a' suoi occhi, esige nel tempo istesso che un altro freno supplisca a questo necessario difetto; esige che un altro tribunale, un altro giudice, un altro codice regolino le azioni occulte del cittadino, spaventino i suoi segreti trasporti, incoraggiscano le sue occulte virtù, dirigano al comun bene i suoi desiderii stessi che non sono palesabili, obblighino finalmente il cittadino ad esser giusto, onesto e virtuoso, anche in que' luoghi, in que' momenti, in quelle circostanze, nelle quali egli è lontano dagli occhi della legge e de' suoi ministri. Ecco l'opera della religione, allorché non è indebolita dalla irreligione o non è alterata dalla superstizione. Questi due estremi, de' quali una costante esperienza c'insegna che il primo è sempre conseguenza del secondo; questi due estremi, uno de' quali toglie alla religione la sua forza, e l'altro ne fa l'istrumento di que' delitti, di quelle ingiustizie, di quegli orrori, dei quali per vergogna dell'umanità risuonano pur troppo i fasti sanguinosi della superstizione; questi due estremi, io dico, debbono essere ugualmente prevenuti dalle leggi»⁶⁰.

⁵⁸ *SdL*-1984, t. I, 120. L'espressione "divina religione" compare pure alla fine del cap. X del l. IV, là dove si parla della pratica del culto nel progetto di educazione delineato dal filosofo: «Poche preghiere, semplici e brevi, ma piene de' luminosi principii della morale universale, che sono propriamente quelli della nostra divina religione, saranno alla presenza dei custodi degli allievi recitate nel principio del giorno e nel suo termine. La maggior compostezza e la più religiosa dignità accompagnerà questo breve e giornaliero esercizio di religioso culto» (*SdL*-1984, t. II, 201).

⁵⁹ Cf. in particolare i titoli dei capitoli 2 (*Necessità d'una religione*) e 5 (*Vantaggi inestimabili del cristianesimo*).

⁶⁰ *SdL*-1984, t. I, 35-36. Questo brano, veramente esemplare, nell'indicare i limiti dell'azione giudiziaria, pone le basi della tutela della *privacy*.

Ma a mettere Filangieri al riparo da ogni accusa di irreligiosità basterebbe il posto eminente che riserva ai *delitti contro la Divinità* (= cap. XLIV del libro III, quello dedicato alle *leggi criminali*), delitti considerati al primo posto (*prima classe*) fra quelli proposti all'attenzione del legislatore. Qui, rifacendosi a Platone, ma invertendo l'ordine delineato dal filosofo greco, Filangieri individua all'inizio tre diversi gradi di empietà considerando

«empio colui che crede che la Divinità si plachi co' doni; empio colui che dice esservi un Dio ma che non cura ciò che gli uomini fanno sulla terra; empio colui che nega l'esistenza di Dio»;

per poi passare a stigmatizzare altre fattispecie di delitti antireligiosi:

«il disprezzo ingiurioso del pubblico culto e della patria credenza [...]; la promulgazione del fanatismo [...]. Il sacrilegio – inteso come – un abuso, una profanazione delle cose sante, un delitto commesso contro le persone o le cose al pubblico culto consacrate [...] lo spergiuro [...] – ed infine – la bestemmia»⁶¹.

Ma, ed è qui la coraggiosa denuncia del pensatore napoletano, la religione deve essere tutelata non solo contro i suoi dichiarati *nemici*, ma anche contro i mali che le procurano i suoi stessi *ministri*, come pure contro i due peggiori mali che alla religione si possono collegare e che vengono individuati nel *fanatismo* e nella *superstizione*. Non a caso in questo stesso capitolo XLIV si scaglia contro quelli che aveva già definito come i *fasti sanguinosi della superstizione*, individuandone nell'Inquisizione, e quindi nei ministri della Chiesa, l'espressione più riprovevole:

«Terribile e funesta Inquisizione [...] la religione divina in mezzo alla quale sei nata, avrebbe forse avuto tanti detrattori e tanti inimici, se i tuoi roghi avessero bruciati i tuoi ministri invece di bruciare le tue vittime? Questa religione, che colla sua morale e co' suoi dogmi perfeziona l'uomo, forma il cittadino ed atterrisce il tiranno, non vedrebbe forse sotto i suoi vessilli combattuto l'errore da que' filosofi istessi, che tu hai armati contro di lei? Se tu non avessi dati tanti martiri all'errore, quanti proseliti di più avrebbe avuti la verità!»⁶².

⁶¹ *SdL*-1984, t. II, 5-13 *passim*.

⁶² *Ivi* 6. Altri attacchi contro l'Inquisizione sono nel libro I, cap. XIII; nel libro III, capp. VI («la terribile Inquisizione [...] fiera superstiziosa – che – ha per cinque secoli lacerata l'innocenza, l'ignoranza, la filosofia e la religione istessa»), X, XV (nota al canone 6), per cui cf. *SdL*-1984,

Ancora una volta, dunque, il cristianesimo viene qui ricordato come “religione divina”, prezioso e imprescindibile sostegno dell’azione legislatrice grazie alla sua morale, delle cui leggi Filangieri individua senza mezzi termini la *bontà assoluta*:

«L’altro oggetto della bontà assoluta delle leggi è la rivelazione. Se questa è lo sviluppo e la modificazione de’ principi universali della morale, le leggi non debbono distruggerla né alterarla. Questo sarebbe urtare un edificio innalzato da un essere, che ha i primi diritti alla nostra ubbidienza. Essa deve anzi servir di guida alla legislazione. Il solo Decalogo contiene in pochi precetti quello che appena cento codici di morale potrebbero racchiudere. I doveri dell’uomo verso Dio, verso se stesso, e verso gli altri uomini, vi sono splendidamente definiti. Il culto interno ed esterno, che vi si prescrive, è tutto pieno di purezza e di pietà. Ivi la superstizione e l’idolatria sono egualmente pros critte. La pace privata delle famiglie, l’onestà coniugale, e la pubblica tranquillità ne sono come le conseguenze. Chi non vede di quanto utile può essere alla legislazione un modello così perfetto? Se qualche tratto d’umanità e di beneficenza si vede risplendere a traverso degli errori della presente legislazione dell’Europa, questo è un beneficio che noi riconosciamo dallo stabilimento [...] del cristianesimo. Noi possiamo con ragione disputare a’ nostri padri il primo posto accanto al trono dell’umanità e della ragione. Né l’egizia, né la greca, né la romana giurisprudenza può essere messa a confronto con la nostra [...]. Noi non troveremo nell’istoria di questi popoli un legislatore che abbia rispettati gl’imprescrittibili diritti della libertà dell’uomo, e che ne abbia adottata l’inalienabilità»⁶³.

Nonostante queste premesse, Filangieri non manca di evidenziare i difetti della religione cristiana nella misura in cui la sua *purezza* evangelica risulta «essere alterata [...] da’ suoi ministri»⁶⁴.

t. I, 105, 421, 437, 466n. Ma contro l’Inquisizione, nella fattispecie quella spagnola, Filangieri si scagliava pure nella lettera al fratello Antonio, dissuadendolo dall’esporsi a eccessivi rischi nella guerra anglo-spagnola per il possesso di Gibilterra. «Qual è il dritto che voi difendete, qual è il beneficio che voi procurate all’umanità? [...]. Voi restituirete alla Monarchia di Spagna quel ch’essa aveva usurpato colla forza, e che colla forza aveva quindi perduto. Voi toglierete all’Inglese industrioso un porto ch’egli destinava al riposo delle navi, che ci portavano gl’oggetti de’ nostri comodi e de’ nostri piaceri per darlo in mano di chi? Del superstizioso e dell’ozioso, che vi stabilirà l’inquisizione e ne proscriverà l’industria [...]. Ecco, o Fratello, gl’effetti dell’intrapresa alla quale voi esponete la vostra preziosa esistenza»: RUGGIERO, *Una lettera inedita*, 150. E per restare in tema di guerra, anche un’impresa come quella delle crociate, viene vista da Filangieri come prodotto della superstizione, quando parla degli «standardi superstiziosi delle Crociate [...] messi in pezzi da’ valorosi Saraceni»: *SdL*-1984, t. I, 107.

⁶³ *Ivi* 58-59.

⁶⁴ *Ivi* 120.

A tal proposito, numerosi sono i brani della *Scienza della Legislazione* in cui viene stigmatizzata la situazione del clero cattolico in ordine a diversi aspetti, a partire dal suo eccessivo numero come dalle sue eccessive ricchezze, tema specifico cui è dedicato in particolare il cap. V (*Ricchezze esorbitanti ed inalienabili degli ecclesiastici*) del libro II (*Delle leggi politiche ed economiche*). Gli ecclesiastici, infatti,

«esenti da tutte le cariche della società, dispensati da tutti i tributi, arricchiti a vicenda dalle donazioni e dalle offerte, essi divennero, per così dire, i soli proprietari dell'Europa [...]. Basta scorrere per le campagne per vedere che due terzi parti de' fondi sono tra le mani degli ecclesiastici»⁶⁵.

Ma, al di là di questa considerazione di chiara ascendenza genovesiana⁶⁶, c'era un altro tema, quello giurisdizionale, che si legava direttamente alle valutazioni sulla morale cristiana e sui suoi rapporti con le leggi dello Stato. Filangieri tiene a precisare e ad auspicare che i concetti di reato e di peccato, pur afferendo a distinte valutazioni, non dovrebbero essere fra di loro contrastanti, ma agire sinergicamente per il bene della società in generale; infatti,

«il dogma d'un'altra vita, di un giudice che tutto vede, e che premia e punisce; questo dogma [...] può divenire inutile, può anche divenir pernicioso. Può divenir inutile, quando l'idea del bene che questo giudice premia, o del male che questo giudice punisce, non hanno rapporto alcuno col bene e col male della società; può divenir pernicioso, quando queste idee non solo non vi hanno rapporto alcuno, ma gli sono contrarie, in maniera che la religione ordini o sembri ordinare ciò che il legislatore dee proibire, o proibisca o sembri proibire ciò che il legislatore dee prescrivere. Ecco i primi mali che il legislatore dee nella religione evitare»⁶⁷.

⁶⁵ *Ivi* 181. La quantità delle proprietà ecclesiastiche è qui indicata con qualche esagerazione; altrove, infatti, Filangieri ne riduce l'entità a 1/3: «Ne' paesi della nostra santa comunione, dove il celibato è unito al sacerdozio, tutto il clero si può considerare come una sola famiglia. Una terza parte, per così dire, de' fondi dello stato posseduti da una sola famiglia, non restringerà forse all'infinito il numero dei proprietari in una nazione?» (*SdL*-1984, t. I, 291). Sullo stesso tema in generale cf. pure *ivi* 277n, in cui, parlando della riforma fiscale, Filangieri propugna l'abolizione delle decime.

⁶⁶ Era stato Genovesi a indicare questa proporzione ricordando già nel 1712 che «due terzi de' beni stabili di questo regno erano tra le mani degli ecclesiastici», aggiungendo subito dopo che la situazione era notevolmente peggiorata nei decenni seguenti. «L'acquistare che han fatto in questi ultimi cinquant'anni è tanto noto quanto incredibile»: A. GENOVESI, *Scritti*, a cura di F. Venturi, Torino 1977, 127-128. Queste osservazioni sono tratte dalla prefazione che Genovesi scrisse per l'edizione napoletana del saggio di Cosimo Trinci, *L'agricoltore sperimentato*.

⁶⁷ *SdL*-1984, t. II, 387-388.

Siamo qui in presenza di quei nervi scoperti dei rapporti fra Stato e Chiesa che per secoli avevano alimentato il giurisdizionalismo napoleonico, con una conflittualità che insorgeva a ogni piè sospinto in fatto di immunità; un tema non solo previsto già nel *Piano ragionato dell'opera*⁶⁸, ma che Filangieri si proponeva di sviluppare in almeno due dei 19 capitoli rimasti incompiuti⁶⁹.

Non ci resta, pertanto, che rifarci alle anticipazioni forniteci dal filosofo nell'ultimo capitolo del libro V, che, stando all'incompiutezza dell'opera, resta altresì quello conclusivo dell'intera *Scienza della Legislazione* e assume, per i suoi lettori, un valore ben più pregnante:



«Dopo tutto quel che si è detto non vi vuol molto a determinare quali dovrebbero essere i caratteri della nuova religione che si dovrebbe all'antica sostituire. Scelta dal legislatore, invitata dal governo, destinata dalla legge a concorrere colle altre forze impiegate a produrre ed eternare la virtù e la felicità del popolo [...], i doveri da essa prescritti, i beni da essa inculcati, i mali da essa condannati, molto lungi dal collidersi colle idee del vero bene e del vero male morale e civile, dovrebbero secondarle, invigorirle, estenderle [...]. I dogmi della sua fede non dovrebbero opporsi ai precetti della sua morale; ma vi dovrebbe essere un mezzo costante tra ciò che si dee credere, e ciò che si deve operare. L'idea della Divinità, complesso degli archetipi di tutte le perfezioni, dovrebbe appoggiar quella della sua legge, complesso di tutti i doveri. Le sue sanzioni dovrebbero partire dal dogma dell'altra vita; ma questo dogma non dovrebbe contenere alcuno di que' principi che possono eludeme i preziosi effetti. L'espiazione non dovrebbe esserne esclusa, la speranza non dovrebbe essere tolta a colui che ha peccato, ma questa dovrebbe essere appoggiata a quei mezzi che suppongono l'intima

⁶⁸ Indicando per sommi capi il libro V Filangieri scriveva fra l'altro: «Noi esamineremo dunque [...] con quali principi si dovrebbe dirigere l'articolo dell'immunità ecclesiastica; fin dove dovrebbe giugnere l'immunità reale e personale; quali restrizioni si dovrebbero dare all'immunità locale, e quale l'incoraggiamento che questa dà a' delitti» (*SDL*-1984, t. I, 36).

⁶⁹ In particolare nel cap. VII (*Principii da' quali si deve partire per fissare i confini del sacerdozio e dell'impero*) e XVI (*Leggi relative all'esercizio della giurisdizione ecclesiastica*).

volontà di riparare il male e l'intera correzione del cuore [...]. I suoi templi dovrebbero essere il ricovero de' bisognosi, e non l'asilo de' malvagi. Le sue solennità, le sue feste dovrebbero garantir gli uomini dai delitti, e non i delinquenti dalle pene. Il sacerdozio [...] dovrebbe essere il modello de' cittadini, e non l'oggetto dei privilegi; egli dovrebbe insegnare agli altri a portare in pace i pubblici pesi, e non esserne immune; egli dovrebbe inculcare la subordinazione alla legittima autorità, e non esserne sottratto»⁷⁰.

In questo brano, oltre alla condanna delle immunità (locale, personale e fiscale), è opportuno sottolineare quanto Filangieri ha espresso sul tema dell'espiazione: qui, infatti, entrava in gioco il sacramento della confessione e della connessa assoluzione che, per il filosofo, non dovrebbe essere disgiunta dalla *volontà di riparare il male*: ma questa volontà non implicava, forse, un pubblico riconoscimento del male stesso? Non ci sorprende, allora, che Filangieri avesse collocato al primo posto nella scala delle empietà quella di "colui che crede che la Divinità si plachi co' doni", lasciando poi l'effettiva riparazione del male commesso ben nascosta sotto la coltre del segreto confessionale che, in altri termini – si perdoni il gioco di parole –, metteva la riparazione stessa al riparo delle leggi dello Stato.

Era questo un tema sul quale proprio in quegli anni si era aperto il dibattito in area germanica, nell'ambito di quel riformismo giuseppino che, a Filangieri non poteva essere estraneo o indifferente: infatti, nel 1784 era stato pubblicato a Vienna il testo dell'abate Giuseppe Valentino Eybel sulla confessione auricolare, testo prontamente censurato dalla Chiesa e, per giunta, nello stesso decreto di condanna con cui anche la *Scienza della Legislazione* veniva messa all'Indice⁷¹.

⁷⁰ *SdL*-1984, t. II, 430-431.

⁷¹ È il decreto della Congregazione dell'Indice del 6 dicembre 1784, nel quale al primo posto è riportato il testo in questione: *Was enthalten die Urkunden des christlichen Altertums von der Obrenbeichte?* (in latino: *Quid continent documenta antiquitatis christianae de auricolari confessione?*), Wien 1784; testo condannato «sub poena majoris excommunicationis reservata», col breve *Mediator Dei* di Pio VI dell'11 novembre 1784, per cui cf. *Bullarii Romani continuatio*, tomo VI, parte II, Prato 1843, 1419-1423. L'elenco delle 12 opere proibite dal decreto si chiude con *La Scienza della Legislazione*; ma per l'analisi di questo provvedimento cf. RUGGIERO, *La Scienza della Legislazione*, 33-42. Il testo del decreto è in ACDF, *S.C. Indicis, Protocolli* 1784, fs. 24. Cf. pure DE BUJANDA, *Index librorum prohibitorum*, 333 e 347.

5. Le condanne ecclesiastiche

Come si ricordava all'inizio, l'opera filangeriana fu oggetto di due condanne da parte della romana Congregazione dell'Indice: la prima pronunciata nel decreto del 6 dicembre 1784; la seconda, a distanza di oltre quarant'anni, comminata col decreto del 12 giugno 1826. In ogni caso, anche nel decreto del 1826, non fu presa in considerazione l'opera nella totalità dei libri pubblicati: rimasero così esclusi dall'esame dei consultori non solo il libro V (sulla religione), ma anche il IV (sull'educazione) e il III (sulle leggi criminali), a partire dal capitolo XXV. Pertanto, proprio quei brani che sono stati testé citati non furono letti.

Alla condanna del 1784 si addivenne in seguito a una duplice relazione, affidata per un primo esame al padre agostiniano Domenico Nicola, e in un secondo esame a monsignor Michele Di Pietro, personaggio destinato a diventare un esponente di spicco della Curia romana⁷². Entrambi questi consultori intervennero sui primi due tomi della seconda edizione dell'opera, pubblicata a Napoli nel 1781 presso la stamperia Raimondiana e comprendente i primi due libri (libro I: *Delle regole generali della scienza legislativa*; libro II: *Delle leggi politiche e economiche*).

In particolare, padre Nicola, nelle critiche filangeriane alla superstizione, individuava quegli aspetti di incredulità che, a suo parere, dovevano essere intesi come contrari alla Rivelazione e accostati al deismo:

«Il nostro autore con sentimenti de' Deisti ne usurpa ancora il linguaggio, spacciando con l'odioso titolo di superstizione la Rivelata Religione»⁷³.

Anche a monsignor Di Pietro non sfuggì la pericolosità dell'accostamento fra religione e superstizione, non solo stigmatizzando con veemenza come «una sfacciataggine singolare caratterizzare per superstiziosi i stendardi delle Crociate»⁷⁴, ma considerando quell'accostamento come espressione della nuova ideologia illuministica che ormai aveva pervaso la cultura europea:

⁷² Sulla condanna del 1784 cf. RUGGIERO, *La Scienza della Legislazione*, 23-72, con notizie sui consultori Nicola e Di Pietro (42-43 e 58-59). Inoltre su Michele Di Pietro cf. la corrispondente voce curata da M. CAFFIERO in *DBI*, XL, Roma 1991, 245-248.

⁷³ ACDF, *S. C. Indicis, Protocolli* 1784, fs. 17, c. 2r.

⁷⁴ ACDF, *S. C. Indicis, Protocolli* 1784, fs. 16, c. 10r.

«Sotto nome di superstizione egli intende tutto ciò che si oppone al suo nuovo Sistema di Legislazione [...]; tutto quello che è contrario ai nuovi lumi somministrati della Filosofia che tanto esalta»⁷⁵.

Sia padre Nicola che monsignor Di Pietro, in base al testo di cui disponevano, non mancarono ovviamente di condannare quanto Filangieri aveva dichiarato circa il celibato ecclesiastico e le *ricchezze esorbitanti* del clero⁷⁶, e in più sottolinearono la pericolosità dell'opera non solo nei confronti del potere ecclesiastico ma anche di quello civile:

«La Scienza adunque della Legislazione [...] siccome dall'analisi già fatta, che per altro alquanti e non tutti riporta i devianti dell'Autore, chiaramente si manifesta, altro non è poi che un intessuto di errori, di satire, di malignità e ribellione contro la Rivelazione, la Chiesa, suoi ministri e la civile potestà. Penso quindi che sia degna e meritevole della commune esecrazione»⁷⁷.

Di Pietro non mancava di accentuare il carattere antitirannico dell'opera:

«Quello poi che mi ha fatto particolare impressione è stato l'osservare il disprezzo sommo con cui parla non solo degl'Ecclesiastici e delle leggi della Chiesa, ma inoltre dei sovrani laici e delle leggi con le quali regolano i popoli, eccitando sediziosamente i sudditi a non rispettare in avvenire e a non ubbidire a quelle leggi»⁷⁸.

La proibizione dell'opera filangeriana non ebbe conseguenze sulla sua diffusione, considerato l'alto numero di edizioni, ben 48, pubblicate nel cinquantennio 1780-1830 in tutti i paesi europei, anche e soprattutto cattolici⁷⁹. Quando poi, nella primavera del 1821, l'arcivescovo di Napoli monsignor Luigi Ruffo Scilla, inserì l'opera in un elenco di testi ritenuti pericolosi, ciò accadeva più per motivi politici che religiosi, come reazione allo sconfessato nonimembre costituzionale⁸⁰.

⁷⁵ *Ivi*, c. 25v.

⁷⁶ Tutto il capitolo V del libro II era propriamente dedicato alle *Ricchezze esorbitanti ed inalienabili degli ecclesiastici*.

⁷⁷ ACDE, S. C. *Indicis, Protocolli* 1784, fs. 17, c. 9r.

⁷⁸ ACDE, S. C. *Indicis, Protocolli* 1784, fs. 16, c. 26v.

⁷⁹ Cf. A. TRAMPUS, *La genesi e le edizioni della Scienza della Legislazione*, in G. FILANGIERI, *La Scienza della Legislazione*, ed. critica diretta da V. Ferrone, vol. VII, Venezia 2004, V-LXXXIV.

⁸⁰ Questi elenchi sono in ASDN, *Arcivescovi* (Ruffo Scilla), fascio 88, fascicoli 47 e 52 (*Note de' libri da proibirsi*). In quell'occasione l'arcivescovo Ruffo Scilla agiva quale presidente della

Quanto alla seconda condanna, quella del 1826, fu pronunciata dopo l'esame affidato a padre Giovan Battista Piccadori, vicario generale dei chierici regolari minori e docente di morale e diritto naturale presso la Sapienza⁸¹; costui poté disporre di un'edizione romana dell'opera filangeriana in sei tomi (comprendenti i primi due libri e parte del I. III, fino al capitolo 41°), pubblicati dal tipografo Vincenzo Poggioli fra il 1798 e il 1799. Considerando che i primi due libri erano stati già esaminati e condannati quarant'anni prima, padre Piccadori concentrò la sua attenzione soprattutto sul libro III (*Delle leggi criminali*), in cui censurò le critiche che Filangieri aveva rivolto contro il tribunale dell'Inquisizione, rilevando che in quelle espressioni «come ognun vede si usa la massima irriverenza verso i Sommi Pontefici, e verso un Tribunale istituito dai medesimi per conservare illibata la Fede Cattolica»⁸²; nello stesso tempo, come già avevano fatto i consultori di fine Settecento, si ribadiva il carattere antireligioso dei frequenti attacchi contro il fanatismo e la superstizione⁸³.

In realtà, proprio la dichiarata aversione a ogni forma di fanatismo e di superstizione, avrebbe portato Filangieri a quell'affermazione della tolleranza con cui intendeva concludere il libro dedicato alla religione⁸⁴. La morte prematura, che lo colpì a 35 anni non ancora compiuti, impedì la prosecuzione dell'opera; ma di quell'aspirazione alla tolleranza ci resta comunque questa preziosa testimonianza affidata alle prime pagine dello stesso libro V⁸⁵, pagine in cui l'autore si mostra lettore attento e interessato della rousseauviana *Profession de foi du vicaire savoyard*, sia per quanto riguarda la tolleranza in generale sia per quell'ammonimento finale all'esercizio dei propri doveri, che Filangieri fece proprio in segno di convinta adesione⁸⁶:

Giunta permanente di Pubblica Istruzione e della Giunta Ecclesiastica di Scrutinio, giunte di Stato entrambe istituite per perseguire ecclesiastici e laici coinvolti nei moti costituzionali. Cf. RUGGIERO, *La Scienza della Legislazione*, 111-114.

⁸¹ Su padre Piccadori (1766-1829) cf. H. WOLFF, *Prosopographie von Römischer Inquisition und Indexkongregation 1814-1917*, Paderborn 2005, 1176-1181.

⁸² ACDE, S. C. *Indicis*, *Protocolli* 1826, c. 51v.

⁸³ *Ivi*, c. 51r.

⁸⁴ Anche Francesco Longano, che in quegli stessi anni si occupava delle tematiche religiose, concludeva il suo libro *Dell'uomo religioso* con un appello alla tolleranza: cf. E. CHIOSI, *Lo spirito del secolo. Politica e religione nell'età dell'illuminismo*, Napoli 1992, 205.

⁸⁵ *SdL*-1984, t. II, 385-386.

⁸⁶ «Restez toujours ferme dans la voye de la vérité ou de ce qui vous paroitra l'être dans la simplicité de votre coeur, sans jamais vous en détourner par vanité ni par foiblesse. Osez confesser Dieu

«Ma se questa *Scienza* riguarda tutti i popoli e tutti i tempi, non dovrà essa forse abbracciare in questa parte dei suoi principi, tutte le religioni e tutti i culti? L'autore di questa scienza, nato nel seno della vera religione, potrebbe egli per questo trascurare le false? [...] La scienza dunque che dirige il legislatore e la legislazione, non può trascurare le false religioni, e niuno dee gridare anatema all'autore di essa, se l'idolatra e il pagano, se il seguace di Maometto e quel di Cristo vi trovano ugualmente i principi coi quali dirigere le loro leggi relative a religioni e culti così diversi. Figli dell'istesso padre, individui dell'istessa famiglia, potrei io trascurare una porzione sì considerabile dei miei fratelli, perché non ha avuto la sorte di partecipare alla parte più bella della paterna eredità? Potrei io dimenticare il dovere che ho contratto coll'umanità tutta intera, per evitare gl'insani giudizi della pusilla ignoranza e della calunniosa superstizione? Il mio amore, il mio rispetto, il mio attaccamento alla sublime religione che professo, non debbono forse accrescere il mio coraggio, in vece di diminuirlo?

Io son persuaso che questa parte della mia opera offenderà ugualmente coloro che mal conoscono la verità, coloro che la rendono l'istrumento del loro interesse, e coloro che la negano: ma io disprezzo ugualmente le grida degli ignoranti, le calunnie degli ipocriti, ed i sarcasmi di quella classe di uomini, ugualmente dispregevole, che, troppo deboli per pensare da loro medesimi, e per non essere soggiogati e condotti dalle opinioni del loro secolo, professano l'irreligione per moda, come avrebbero promosse le crociate, se fossero nati sette secoli fa. Ben lungi dal temere sì fatti uomini, seguiamo i consigli del saggio. Osiamo di comparir bigotti agli occhi dell'empio, ed empii agli occhi del fanatico. Se noi rimarremo soli nel nostro partito, noi avremo in noi medesimi un testimonio che ci dispenserà da quello degli uomini. Come scrittori abbiamo contratto il dovere di questa pubblica magistratura. Noi dobbiamo cercare, sostenere, diffondere la VERITÀ. Se questa si trova fuori degli opposti partiti, noi dobbiamo tenercene ugualmente lontani. Noi saremo derisi dagli uni, noi saremo calunniati dagli altri: che importa? Ciò che interessa veramente l'uomo è d'adempiere a' suoi doveri. Egli, a misura che più dimentica se stesso, più travaglia per se medesimo».

Con questo brano, dunque, il giovane filosofo napoletano lasciava ai posteri una sorta di testamento spirituale, estremo messaggio che in ogni tempo può e deve far sentire la sua vibrante attualità.

chez les philosophes; osez prêcher l'humanité aux intolérans. Vous serez seul de vôtre parti, peut-être; mais vous porterez en vous-même un témoignage qui vous dispensera de ceux des hommes. Qu'ils vous aiment ou vous haïssent, qu'ils lisent ou méprisent vos écrits, il n'importe: dites ce qui est vrai, faites ce qui est bien; ce qui importe à l'homme est de remplir ses devoirs sur la terre, et c'est en s'oubliant qu'on travaille pour soi»: ROUSSEAU, *Oeuvres complètes*, IV, 634-635.

APPENDICE DOCUMENTARIA

Il fasc. 1019 del *Patrimonio Sacro* (pandetta I), che si trova nell'ASDN, contiene sei documenti riguardanti l'assegnazione di un beneficio ecclesiastico a Gaetano Filangieri, con l'onere però di scegliere la vita religiosa. Nella trascrizione di questi documenti per lo più sono state sciolte le abbreviazioni.

Doc.1, Certificato di nascita rilasciato dal parroco di San Sebastiano il 4 febbraio 1773 [Le parti tra parentesi quadre sono illeggibili in questo documento perché lacerate; sono state riprodotte da altri analoghi documenti già pubblicati⁸⁷].

«Fo fede io sottoscritto Parroco della [Venerabile Parrocchiale Chiesa di San Sebastiano] Casale di Napoli, come avendo ritrovato il libro ottavo [Baptizatorum] foglio 65 a tergo ho ritrovato la seguente nota = Don Gaetano, [Matteo,] Pietro, Paolo, Francesco, Gennaro, Giuseppe, Riccardo, figlio legittimo e naturale degl'Eccellentissimi Signori Don Cesare Filangieri Principe di Arianiello e Donna Marianna Montalto Principessa di Arianiello conjugi, nato a dì ventidue d'Agosto ad ore tredici e mezza è stato battezzato dal Reverendissimo Signor Canonico Don Ma [tteo] Testa col permesso ed assistenza di me sottoscritto Parroco nell'Oratorio privato del palazzo dei sudetti Eccellentissimi Signori a dì ventidue dell'accennato mese d'Agosto del corrente anno mille settecento cinquanta tre; l'han tenu[to] al Sacro Fonte Frà Nicola di Santa Rosa Alcantarino e Cecilia Villa, levatrice è stata la Signora Elisabetta Giannotti.

Don Pietro Ciaramella Parroco di S. Sebastiano.

Ed in fede a San Sebastiano li 4 Febbraro 1773. Giuseppe Scotti di Rinaldo Parroco di S. Sebastiano».

Doc. 2, Copia della sentenza emessa dalla Curia diocesana di Avellino il 22 aprile 1773.

«Copia. Nos Clorindus de Prisco Utriusque Iuris Doctor et Sacrae Theologiae Professor Protonotarius Apostolicus, Illustrissimi et Reverendissimi Domini D. Joachim Martinez Episcopi Abellinensis et Frequentini; in spiritualibus et temporalibus Vicarius Locumtenens et Officialis Generalis.

⁸⁷ Cf. RUGGIERO, *Gaetano Filangieri*, 17-18; Id., *La data di nascita*, 210-212.

In Causa Beneficiali hac in Episcopali Curia Abellinensi vertente inter Excellentissimum Dominum Laicum D. Cajetanum Filingieri Patritium Neapolitanum nominatum et praesentatum in simplici Ecclesiastico Beneficio sub titulo Sanctissimae Annunciationis Beatae Mariae Virginis erecto et fundato intus Ecclesia ejusdem tituli Terrae Fontisrosei Frequentinae Dioecesis ab Excellentissimo Domino D. Joanne Francisco Filingieri Principe Arianielli ejus fratre germano, vacato per mortem Reverendi D. Domini Paladino ultimi Possessoris Beneficii praedicti, parte ex una, et Reverendum Fiscum Promotorem huius Episcopalis Curiae parte ex altera ut in actis.

Visa nominatione et praesentatione facta infra legitima tempora a praefato Excellentissimo Domino D. Joanne Francisco Filingieri Principe Arianielli in personam dicti Excellentissimi Domini Laici D. Cajetani Filingieri Patritii Neapolitani ejus fratris germani; acceptatione praedictae nominationis; litteris edictalibus expeditis, adfixis et legitime reproductis; Contumaciis juxta stylum huius Episcopalis Curiae incusatis, termino impartito ad probandum incumbentia, testium depositionibus, monitorio ad dicendum et ad sententiam, viso denique toto Processu, ac actis omnibusque visisque videntis et consideratis considerandis, auditoque Reverendo Fiscum Promotore, pro [Tri]bunali sedentes et solum Deum et justitiam prae oculis habentes, dicimus, [dec]ernimus et districte pronunciamus praedictum Excellentissimum Dominum D. Cajetanum Filingieri tamquam nominatum ab enunciato Excellentissimo Domino D. Joanne Francisco Filingieri Principe Arianielli existente in legitima quasi possessione nominandi et praesentandi in Beneficio praedicto [tot]ies quoties casus vacationis occurrerit, fore et esse instituendum in jamdicto Beneficio sic ut supra vacante cum omnibus juribus, honoribus et oneribus, debitasque Bullas ad ejus favorem expediendas in forma, et immittendum in veram et realem possessionem Beneficii praedicti cum infra legitima tempora rite promotus fuerit ad primam Clericalem Tonsuram, prout institui, Bullas expediri et in possessionem immitti mandamus; salvis semper remanentibus juribus Episcopalibus. Et ita dicimus et pronunciamus non solum isto sed omni alio meliori modo.

Datum Abellini ex Episcopali Curia die vigesima secunda mensis Aprilis 1773.

Ita pronunciavi Ego Utriusque Iuris Doctor Clorindus de Prisco Vicarius Generalis = Cajetanus Galasso Cancellarius =

Lecta, lata et promulgata fuit praesens sententia coram Reverendissimo Domino Vicario Generali Curia pro Tribunale sedente hac ipsa die 22 mensis Aprilis 1773.

Praesentibus pro testibus Reverendis D. Carolo Antonio Ferrara et D. Michaelae Parrocho Guerriero hujus civitatis, et ad fidem Cajetanus Galasso Cancellarius.

Extracta est praesens copia a suo proprio originali sistente in actis Institutionis Simplicis Ecclesiastici Beneficii sub titulo Sanctissimae Annunciationis Beatae Mariae Virginis Terrae Fontisrosei [Frequent]inae Dioecesis in persona Excellentissimi Domini D. Cajetani Filingieri penes [...] Archivo hujus Episcopalis Curiae, cum quo facta collatione concordat, meliori semper salva et ad fidem = Cajetanus Galasso Cancellarius».

Doc. 3, Attestato del notaio napoletano Francesco Luigi Montemurro, riguardante il testamento di Cesare Filangieri, rogato il 29 settembre 1759 e pubblicato il 21 settembre 1767. Tale attestato è senza data; ma si può presumere che sia stato rilasciato nel 1773, in analogia con gli altri documenti.

«Fo fede io sottoscritto Notaro qualmente il quondam Don Cesare Filangieri Principe d'Arianello, [sc. fece testamento] sotto il dì ventisette del mese di Settembre dell'anno millesettecentocinquantanove e per la sua seguita morte aperto e pubblicato a dì ventuno del mese Settembre dell'anno millesettecentosessantasette nella clausura ed apertura del quale intervenni io per pubblico e Regio Notaro in cui istituì erede Universale e particolare il Signor Don Giovan Francesco Filangieri di lui figlio primogenito sopra tutti li suoi beni. E riguardo alli di lui figli secondogeniti l'istituì eredi Universali e particolari in annui ducati cinquecento per ciascheduno ed anco l'abitazione franca di quelle Case e Palaggi che il detto quondam Principe Don Cesare possedeva in Napoli, nella Cercola e nel Feodo dell'Apia (*sic!*, ma leggi: Lapiro) senza poter pretendere abitazione separata. Siccome ciò ed altro dal detto Testamento a cui mi riporto.

Notar Francesco Luigi Montemurro».

Doc. 4, Certificato di buona condotta, rilasciato dal parroco di Santa Maria Maggiore di Napoli il 16 dicembre 1773.

«Santa Maria Maggiore.

Fò fede Io qui sottoscritto Eddomadario Curato della Collegiata e Parrocchiale Chiesa di Santa Maria Maggiore di Napoli, come l'Eccellentissimo Signor Don Gaetano Filangieri de Principi d'Arianiello, il quale abita nel distretto di mia Parrocchia in casa propria, per quanto mi costa, è di buona vita e buoni costumi. Ed in fede dato in Santa Maria Maggiore di Napoli questo 16 Dicembre 1773.

Gennaro Romano Curato».

Doc. 5, Certificato di matrimonio di Cesare Filangieri e Marianna Montalto, rilasciato il 17 dicembre 1773.

«Fo Fede io sottoscritto Coadiutore nella Chiesa di S. Anna di Palazzo. Come ritrovo nel libro XIV de' Matrimoni al foglio 155 a tergo la seguente nota:

A dì venticinque Decembre millesettecentoquaranta dico 1740 l'Illustrissimo Signor Principe d'Arianiello Don Cesare Maria Filangieri e l'Illustrissima Signora Donna Maria Anna Catarina Teresa Faustina Livia Agata Montalto anno contratto matrimonio

tra di loro per verba de praesenti vis et volo in Chiesa iuxta formam Sacri Concilii Tridentini et decretum Illustrissimi et Reverendissimi Domini Vicarj Generalis Neapolitani in presenza del Reverendo Signor don Nicolò Filangieri sacerdote secolare, con licenza ed assistenza del reverendo Signor Don Nicolò Vitagliano Parroco sollemnizante quello, presenti l'Eccellentissimo Signor Don Giovan Gaetano Filangieri Principe d'Arianiello, l'Eccellentissimo Signor Don Antonio Montalto Duca di Fragnito e il Reverendo Signor Don Gregorio Carluccio Coadiutore.

Onde in fede Napoli li 17 Dicembre 1773. Don Giorgio Acciardi Coadiutore».

Doc. 6, Elenco dei beni della Cappella della SS. Annunziata eretta nella Terra di Fontanarosa, estratto dal catasto onciario di quella università⁸⁸.

«Copia.

La Venerabile Cappella della SS.ma Annunciata eretta nella Terra di Fontanarosa possiede li seguenti beni videlicet

In primis possiede una casa a Porta Carbone censuata a Giacomo Cerundolo per annui carlini tre.

Di più possiede una casa nel Castello vecchio censuata a Silvestro Caserta per annui carlini tre.

Di più possiede tre case al Pozzo una censuata a Margherita d'Aversa per grana tre, l'altra a Domenico Ticcante per grana sei e l'altra ad Antonio di Prizio per grana sei.

Di più possiede un stazzo di case al Castello vecchio censuato al Notar Michele Pacilio per annue grana quindici.

Di più possiede carlini cinque che se li corrispondono dall'eredità del fù Giambattista Mattioli.

Di più possiede un territorio alla Meleta ed un altro alli Molinielli censuati a Giacomo Cerundolo per annui docati sette dico docati nove.

Di più possiede altro territorio alla Meleta censuato ad Antonio Barbiero per annui carlini diciotto.

Di più possiede un territorio nel luogo detto li Valli censuato a Pasquale e Filippo di Prisco per annui docati cinque e carlini cinque.

⁸⁸ Il testo di questa copia notarile è stato confrontato con il volume del catasto dell'università di Fontanarosa (provincia di Principato Ultra), conservato in Archivio di Stato di Napoli, *Catasti onciari*, vol. 4998, c. 466r, da cui risulta che le rendite di questa cappella furono stimate per circa 76 once, da cui dedotti i pesi, restava un valore stimato in poco più di 50 once; inoltre in questo volume (che è quello inviato alla R. Camera della Sommatoria) manca il cespite di carlini 18 per il territorio censuato ad Antonio Barbiero, che invece doveva risultare nella copia del catasto rimasta nell'università di Fontanarosa utilizzata dal notaio Schettino. Irrilevante poi è la variante nella trascrizione di qualche nome dei censuari.

Di più possiede un territorio detto Ursinale, censuato a Bartolomeo Mottula per annue grana cinque.

Di più possiede un territorio alli Contrabuoni censuato a Nicola Frangiosa per annue grana ventiquattro.

Di più possiede un territorio alla Lenza censuato a Giuseppe e fratello di Ciampa per annui carlini sette.

Di più possiede un censo enfiteutico di carlini nove che se li corrispondono dalla magnifica Maddalena Rosa per l'eredità di suo padre.

Di più possiede annui carlini due che se li corrispondono da Ciriaco Penta di S. Angelo Allesca.

Di più possiede un territorio alla Lenza censuato a Giovanni Penta di Lorenzo per annue tomola quattro di grano alla ragione di carlini otto il tumulo.

Pesi di detta Venerabile Cappella.

Tiene di peso annui docati sei e carlini sette per celebrazione di cinquantadue messe piane.

Tiene di peso annue grana venticinque che corrisponde alla mensa Vescovile per la S. Visita.

Tiene di peso annui carlini otto e grana sei per spoglio

Che la presente copia sia stata estratta dal Librone del General Catasto formato inter cives di questa Università di Fontanarosa l'attesto io Michele Schettino di Regia autorità Notaro per tutto il Regno e della sudetta Università attual cancelliere, fatta la collazione concorda, richiesto ho segnato».



Campania Sacra 56 (2/2025) - ISSN 0392-1352